

Le opere d'arte incontrano le società fiduciarie

di Marco Piazza (*), Alessandro Accinni (**) e Daniela Sgambato (***)

Per ottenere l'applicazione di importanti **riduzioni** delle **sanzioni** nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria è possibile, fra l'altro, far **amministrare** le **attività** detenute in Stati ancora considerati come **Paesi a fiscalità privilegiata** da **società fiduciarie italiane**. Nel caso delle attività diverse da quelle finanziarie e in particolare delle opere d'arte, il problema è garantire un equilibrio fra la necessità che la fiduciaria sia in grado di monitorare le operazioni inerenti ai beni e la concreta impossibilità di intestare i beni stessi alla fiduciaria. **Assofiduciaria** ha elaborato uno **schema** di **contratto** fiduciario che contempera adeguatamente le due esigenze.

“Più frequentiamo le mostre d'arte moderna, più tutto sembra assomigliare a un'opera d'arte, compresi la sedia dell'addetto alla sorveglianza e l'estintore” direbbe il critico londinese Brian Sewell (1); “Se si vende, è arte” replicherebbe l'architetto Frank Lloyd Wright (2).

Quando s'indaga sulle disposizioni riguardanti i beni aventi valore artistico diviene di primaria importanza comprendere cosa debba intendersi per opera d'arte.

Il diritto nelle opere d'arte

Se è pacifico definire opera d'arte le riproduzioni di arte antica o classica, l'attribuzione di tale denominazione alle opere d'arte contemporanee genera un continuo dibattito (3).

Chiarificazioni in merito non possono essere ricercate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; quest'ultimo si limita, infatti, a fornire la definizione di bene culturale (4), riferita per il

caso di beni di appartenenza privata, a quelli che hanno ricevuto la dichiarazione che ne accerti l'interesse culturale da parte del Ministero, come disciplinata dall'art. 13 dello stesso (5). Inoltre, sono escluse dalle tutele del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio anche le “cose mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici o da persone giuridiche private senza fine di lucro” quando “siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni” (6), fatte salve le previsioni di cui agli artt. 64 e 178 dello stesso, relative all'obbligo del venditore di rilasciare gli attestati di autenticità e provenienza del bene venduto e alla contraffazione di opere d'arte (7).

La normativa dei beni culturali di matrice prettamente nazionale, oggi in revisione da parte della Commissione ministeriale, è il compro-

(*) *Professore di economia e tecnica degli scambi internazionali - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

(**) *Avvocato in Milano - Studio Legale Accinni, Cartolano e Associati*

(***) *Avvocato in Milano - Studio Legale Accinni, Cartolano e Associati, Dottoranda in diritto civile - Università Cà Foscari di Venezia*

(1) Brian Sewell (15 giugno 1931 - 19 settembre 2015).

(2) Frank Lloyd Wright (18 giugno 1867 - 9 aprile 1959).

(3) A. Donati, *Law and art: diritto civile e arte contemporanea*, Milano, 2012, pag. 2: “Il diritto è in grado di conoscere bene l'arte classica e moderna, fatta di oggetti, statue e quadri, ‘cose’ prodotte e poi esposte, vendute, collezionate, di ornamenti e monumenti celebrativi per la città. Oggi quando ci si sofferma ad osservare la trasformazione di modalità espressive dell'arte contemporanea, divenuta concettuale, effimera,

ibrida e appropriazionista, il ritardo del diritto si manifesta in modo evidente”.

(4) V. artt. 10, commi 3-5, e 11 del Codice dei Beni Culturali.

(5) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 256.

(6) Il Codice dei Beni Culturali attribuisce rilievo ad un genere indistinto di cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, biografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

(7) G. Pastori, “I beni culturali (art. 10)”, in *Rivista di arte e diritto on line*, n. 1/2004, evidenzia l'impossibilità di considerare in modo unitario i beni culturali dal punto vista oggettivo, prescindendo dall'appartenenza soggettiva degli stessi.

messo tra valorizzazione del patrimonio culturale, funzionale al perseguimento dei fini di pubblica fruizione, e libera circolazione di ciò di cui lo Stato, anche solo temporaneamente, si disinteressa (tra cui si annoverano senz'altro le opere di scultura, pittura, grafica e gli oggetti d'arte contemporanea) (8). Essendo, dunque, la tutela dei beni culturali rimessa alla sovranità dei singoli Stati, a livello europeo non è possibile individuare una definizione unitaria né di bene culturale né di opera d'arte (9).

In considerazione di quanto precede, limitandosi alla disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal punto di vista cronologico l'opera contemporanea dovrebbe essere quantomeno quella che non ha più di cinquant'anni o che è stata eseguita da un artista vivente.

Senza pretese di esaustività e di completezza, se si dovesse ricercare *altronde* una definizione generale di opera d'arte e miratamente di opera contemporanea, bisognerebbe in primo luogo constatare che nei libri di storia dell'arte, l'inizio del periodo contemporaneo oscilla in un arco di tempo non definito con precisione che si sviluppa attorno agli anni '60 del XX secolo (10).

Nell'opinione comune l'opera contemporanea è tutto ciò che non è convenzionalmente ricon-

ducibile ad una pittura ad una scultura e ad una architettura - pensiamo a Duchamp (11), che ha preso un oggetto di tutti i giorni, nella specie un orinatoio, e vi ha apposto una firma o alle installazioni di Christo (12), che ha impacchettato i monumenti più importanti al mondo - nonché quelle che pur rientrando astrattamente in siffatte categorie si differenziano nettamente dai grandi classici (il riferimento è ad esempio alle secchiate di colore di Pollock) (13).

In ragione di ciò, per i "non addetti" ai lavori (14) l'arte contemporanea semplicemente non è arte, essendo quella che possiamo e sappiamo fare tutti.

Una simile conclusione si contrappone, tuttavia, al mercato dell'arte contemporanea, che è in continua crescita (15) e se è vero che lo potevamo fare tutti, è anche vero che "per un motivo o per l'altro, noi non lo abbiamo fatto" (16). Pertanto, secondo l'autorevole opinione di Benedetto Croce un'opera, ivi inclusa quella contemporanea, potrà essere considerata arte solo qualora sia un'intuizione (17).

Con specifico riferimento alla normativa delle opere d'arte vigente anche al di là dei confini nazionali e dell'Unione Europea, si evoca la Convenzione Internazionale sul diritto di auto-

(8) Il legislatore ha ribadito l'esigenza di mantenere libere da vincoli amministrativi e normativi le opere contemporanee evitando di limitare il commercio e di creare innegabili pregiudizi per il diritto d'autore e la libera espressione dell'attività professionale dell'artista, che deve poter fare circolare le proprie opere sul mercato nazionale e mondiale, così G. Famiglietti e N. Pignatelli, *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Nel Diritto, 2015, pagg. 68 e 69.

(9) Cfr. Capo V, Parte Prima, del Codice dei Beni Culturali, di cui si segnala in particolare l'art. 65: (i) comma 1, che considera vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3; (ii) comma 3, lett. a), che sottopone ad autorizzazione l'uscita di cose a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; (iii) comma 4 che ammette l'uscita definitiva di opere d'arte contemporanea con autocertificazione dell'interessato, il quale ha l'onere di provare al competente Ufficio Esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente e la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Con riferimento alla normativa europea si cfr. gli artt. 36 e 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Reg. CE 116/2009, che ha imposto controlli uniformi alle frontiere esterne attraverso lo strumento delle licenze di esportazione e ha ottenuto esecuzione con il Regolamento UE della Commissione 1081/2012; nonché la Direttiva 93/7/CEE, e successive modifiche, incentrata sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. M. Frigo, *La circolazione internazionale delle opere d'arte*, e A. Gregori, "Rilievi critici alla circolazione di opere d'arte", in *Il diritto dell'arte*, in *La circolazione delle*

opere d'arte, v. 2, G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di), Skira, 2012, pag. 181 ss.

(10) "Non c'è altro modo di essere contemporanei che essere qui e ora. Così, insieme alla contemporaneità di ciò che esiste c'è la contemporaneità di ciò che è esistito e continua a vivere" cit. V. Sgarbi, *L'arte è contemporanea, ovvero l'arte di vedere l'arte*, Bompiani, 2012.

(11) Marcel Duchamp (28 luglio 1887 - 2 ottobre 1968). "L'opera di Marcel Duchamp ha contribuito alla più radicale riformulazione del concetto d'opera d'arte nel moderno Occidente. Le sue intuizioni hanno consentito la nascita e l'evoluzione, presente fino ai nostri giorni, delle correnti artistiche che postulano il superamento della pittura a favore di una pluralità di linguaggi ed espressioni" cit. M. Campigli, I. di Majo, A. Galli, G. Uzzani, "Duchamp e il dadaismo", in *I grandi maestri dell'arte, l'artista e il suo tempo*, Edizione speciale per *Il Sole - 24 Ore*, 2008, pagg. 5 e 19.

(12) Christo Javacheff (13 giugno 1935).

(13) Jackson Pollock (28 gennaio 1912 - 11 agosto 1956).

(14) Cit. F. Bonami, *Lo potevo fare anch'io. Perché l'arte contemporanea è davvero arte*, Mondadori, 2007.

(15) Nel 2014 il mercato dell'arte ha raggiunto un volume di affari di oltre 51 miliardi di euro, così G. Guerzoni, *La circolazione delle opere d'arte. Profili economici*. Convegno di Assofiduciaria, 5 novembre 2015, Amministrazione fiduciaria di opere d'arte. Approfondimenti operativi anche ai fini della *Voluntary disclosure*.

(16) F. Bonami, op. cit., pag. 19.

(17) B. Croce, *L'intuizione pura e il carattere lirico dell'arte*, *La critica: Rivista di letteratura, storia e filosofia*, 6, 1908, pag. 329.

re di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886. Quest'ultima include tra le opere artistiche tutte le produzioni nel campo artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, specificando che è riservata alle legislazioni dei Paesi aderenti la facoltà di prescrivere che le opere, oppure che una o più categorie di tali opere, siano protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale (18).

Il diritto d'autore italiano "apparentemente per provvidenziale lungimiranza" (19) non richiede che l'opera d'arte sia fissata su un supporto materiale ed estende il proprio ambito di applicazione alle "opere di ingegno di carattere creativo" che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, tra cui, per quel che qui interessa, anche le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche (20).

Le definizioni doganali dell'Unione Europea, ed in particolare il Capitolo 97 della nomenclatura combinata - costituita da un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili - relativo agli "oggetti d'arte, da collezioni o di antichità", si riferisce, invece, alle opere risultanti da determinate attività artistiche, tra cui i quadri, le pitture e i disegni fatti interamente a mano, le incisioni, le opere originali di arte statutaria e di arte scultoria.

Siffatte discordanze classificatorie assumono riflessi problematici quando ci si domanda se l'o-

pera d'arte è in sé e per sé tassabile o se almeno gli atti di disposizione della stessa lo siano.

L'imposizione dei tributi nei confronti del contribuente, e la riscossione degli stessi a favore di soggetti pubblici e statali, cade normalmente su categorie giuridiche ben determinate o di facile individuazione, e diviene incerta quando si trova di fronte a un'opera d'arte o presunta tale (21).

Alla domanda proposta si risponderà nel prosieguo, ma appare utile premettere che, ai fini fiscali, la nozione di opera d'arte è inscindibilmente connessa alla considerazione della stessa fornita dal mercato, nonché alla definizione di mercante d'arte, inteso come colui che svolge l'attività di compravendita in modo abituale.

Inoltre, si anticipa che, con specifico riferimento alle opere d'arte detenute all'estero, la circolare dell'Agenzia delle entrate 10 ottobre 2009, n. 43/E, nel contesto dello Scudo Fiscale *ter* (art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78), ha incluso quest'ultime tra gli investimenti all'estero non di natura finanziaria che, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, sono oggetto di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi di persone fisiche residenti e che devono essere indicati nel quadro RW (22).

Tale circolare è di particolare importanza poiché prende atto della situazione reale: nonostante l'Italia sia un Paese fornitore di opere d'arte, proprio in considerazione dei vincoli che gravano, o potrebbero gravare, su tali beni, non si candida ad essere il luogo prediletto dove mantenerle e stabilirle.

Al contrario, tra i Paesi riceventi beni di valore artistico, si annovera in primo luogo la Sviz-

(18) La Convenzione Berna è entrata in vigore nel dicembre del 1886. A. Donati, *Law and art: diritto civile e arte contemporanea*, Milano, 2012, pag. 3, sottolinea come la Convenzione di Berna dia una definizione aperta di opera d'arte.

(19) A. Donati, *Law and art: diritto civile e arte contemporanea*, cit., pag. 30.

(20) V. artt. 1 e 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Si segnala, altresì, che nel campo del diritto d'autore una particolare tutela viene riconosciuta all'artista che ha diritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni transazione c.d. diritto di seguito, si cfr. l'art. 144, come modificato dal D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, della citata legge. L. Nivarra, "Il diritto di seguito tra esclusiva ed equo compenso", in *Rivista di arte e diritto on line*, n. 3/2006, P. Scarioni e M. Galbusera, *I concetti giuridici di "Opera d'arte e "Bene Culturale"* e S. Trettel, "Il regime fiscale del 'diritto di seguito'", in *La tassazione delle opere d'arte*, in

Scarioni e Angelucci (a cura di), 2014, rispettivamente pag. 3 ss. e pag. 74 ss., M. Iaselli, "Il c.d. 'diritto di seguito' sulle vendite di opere d'arte e manoscritti", in *Quotidiano giuridico*, 2008 e V. M. De Sanctis e M. Fabiani, "I contratti relativi alle arti figurative e alle fotografie", in *I contratti di diritto di autore, Tratt. di dir. civ. e comm.*, 2007, Milano, pag. 293 ss.

(21) G. Maisto, "Profili fiscali relativi all'acquisto e alla detenzione di opere d'arte", in G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di), *La circolazione delle opere d'arte*, v. 2, Skira, 2012, pag. 233, osserva come il legislatore tributario abbia prestato scarsa attenzione al tema della fiscalità delle opere d'arte.

(22) A. Bartesaghi, "Profili fiscali relativi all'acquisto e alla detenzione di opere d'arte", in G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di), *La circolazione delle opere d'arte*, v. 2, Skira, 2012, pag. 169.

zera, che possiede il più alto numero di collezioni private e pubbliche pro capite.

L'amministrazione fiduciaria

La citata circolare n. 43/E svela, altresì, la proficua connessione tra società fiduciaria e opere d'arte.

Invero, se le opere d'arte debbono intendersi come investimenti all'estero rilevanti, il conferimento ad un intermediario italiano, quale la società fiduciaria di amministrazione, che ne assuma custodia, deposito, amministrazione o gestione, produce l'effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi (23).

Il legame tra società fiduciaria e opera d'arte può apparire una novità, ma tali beni hanno formato oggetto di incarichi fiduciari già prima che l'Amministrazione finanziaria facesse il suo intervento fornendo istruzioni per amministrare le opere collocate all'estero, con assunzione a carico della fiduciaria degli adempimenti fiscali. La società fiduciaria può, ad esempio, gestire la vendita o l'acquisto di opere d'arte (24) - operazioni mediante le quali di fatto si muovono consistenti capitali, localmente e oltre i confini nazionali - oppure può amministrare il *caveau* dedicato nel quale il fiduciante intenda conservare le opere di sua proprietà (25). La fiduciaria può anche assumere il ruolo che comunemente viene definito di *Art Advisor*, fornendo supporto alle valutazioni dei beni, assistendo il cliente nelle scelte, tra cui l'individuazione della sede ottimale per la compravendita, e nella vendita stessa, anche sostituendosi a quest'ultimo nelle fasi operative per ragioni di riservatezza e di garanzia (26).

Come accennato, in occasione dello Scudo Fiscale *ter* (27) - concernente il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (tra cui gli immobili, le opere d'arte e i gioielli) detenute fuori del territorio dello Stato - l'Agenzia delle Entrate, oltre a concepire il rimpatrio fisico, ha suggerito il rimpatrio giuridico di detti beni, ricorrendo all'intermediazione di una società fiduciaria di amministrazione residente in Italia (28); siffatto rimpatrio giuridico poteva avvenire non solo attraverso l'intestazione dei beni alla società fiduciaria, ma anche mediante il conferimento a quest'ultima di un mandato di amministrazione (29).

In merito a questa seconda modalità, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: "l'amministrazione dovrà avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.). Attraverso tali atti la fiduciaria compie un'amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l'esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio" (30).

L'incarico di amministrazione senza intestazione a società fiduciaria, anche successivamente allo Scudo Fiscale *ter*, è stato utilizzato sia per le attività finanziarie, che per le partecipazioni societarie e gli immobili (a reddito o a disposizione) situati all'estero, ma anche in Italia. Da ultimo, lo schema contrattuale suggerito all'Amministrazione finanziaria ha trovato concretizzazione anche per le opere d'arte per le quali, non essendo concepibile una intestazione, appare più consono riferirsi semplicemente all'amministrazione di beni (le opere d'arte) nella disponibilità del fiduciante (31).

(23) V. circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E.

(24) La vendita potrà avvenire tra privati, il più delle volte senza la formalizzazione di un testo contrattuale, ma attraverso l'emissione di una fattura completa di tutti i dati identificativi dell'opera, per il tramite di case d'aste, in questa seconda ipotesi verrà formalizzato un preciso accordo, riconducibile al contratto di commissione, per procedere alla vendita del bene.

(25) Così F. Vedana, "L'attività della fiduciaria e della *trust company*", in G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di), *La circolazione delle opere d'arte*, v. 2, Skira, 2012, pag. 61.

(26) Così M. Cattaneo, *Amministrazione fiduciaria di opere d'arte e oggetti preziosi, aspetti operativi*, Convegno di Assofiduciaria, 5 novembre 2015, Amministrazione fiduciaria di opere d'arte. Approfondimenti operativi anche ai fini della *Volunta-*

ry disclosure.

(27) Art. 13-*bis* del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche con Legge n. 102 del 3 agosto 2009.

(28) G. Maisto, "Profili fiscali relativi all'acquisto e alla detenzione di opere d'arte", in G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di), *La circolazione delle opere d'arte*, v. 2, Skira, 2012, pag. 237.

(29) Cfr. M. Gabelli e Roberta De Pirro, "Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli", in *Quotidiano giuridico*, 2009 e F. Marchetti, "Mandato e intestazione fiduciaria in materia immobiliare", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 3/2010 pag. 252 ss.

(30) Cit. circolare 23 novembre 2009, n. 49/E.

(31) Con la circolare AMM.OPERED'ARTE_COM_2015_174 del 9 novembre 2015 Assofiduciaria ha diffuso lo schema con-

Tale strumento ha avuto diffusa applicazione anche nell'ambito della procedura di regolarizzazione fiscale c.d. di *Voluntary Disclosure*, di cui alla Legge 11 dicembre 2014, n. 186, che ha portato ad oltre quattro miliardi di gettito su istanze aventi per lo più ad oggetto beni collocati in Svizzera (32).

L'ammissibilità nel nostro ordinamento di un incarico di amministrazione senza intestazione conferito alla fiduciaria appare ormai pacifica, non contenendo la Legge istitutiva delle società fiduciarie n. 1966/1939 alcuna limitazione su come debba realizzarsi l'amministrazione professionale di beni per conto dei terzi (33).

Con il conferimento dell'incarico di amministrazione la società fiduciaria deve applicare e versare le ritenute alla fonte e le eventuali imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario e, nelle ipotesi in cui le ritenute non siano applicate a titolo d'acconto o non siano previste, deve effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria (34).

Il contribuente, per consentire alla fiduciaria di adempiere a tali oneri, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione e documentazione relativa all'opera d'arte e circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, inerenti i beni giuridicamente rimpatriati, e a non compiere atti di gestione o di amministra-

SOLUZIONI OPERATIVE

Amministrazione fiduciaria per le opere d'arte

Per le opere d'arte, non essendo concepibile una intestazione, appare consono riferirsi allo schema contrattuale di **amministrazione** di beni (le **opere d'arte**) nella **disponibilità** del **fiduciante**. Tale strumento ha avuto diffusa applicazione anche nell'ambito della procedura di regolarizzazione fiscale di "**Voluntary Disclosure**". Con il conferimento dell'incarico di amministrazione, la **società fiduciaria** deve applicare e versare le **ritenute** alla fonte e le eventuali **imposte sostitutive** previste dall'ordinamento tributario e, nelle ipotesi in cui le ritenute non fossero applicate a titolo d'acconto o non fossero previste, deve effettuare le **comunicazioni** nominative all'Amministrazione finanziaria. Il **contribuente**, per consentire alla fiduciaria di adempiere a tali oneri, si obbliga a **comunicare** alla stessa ogni **informazione e documentazione** relativa all'opera d'arte e circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, inerenti ai beni giuridicamente rimpatriati e a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

zione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

Siffatti vincoli devono essere dal fiduciante estesi anche all'eventuale gestore o al depositario dell'opera d'arte attraverso uno specifico incarico, che costituisce condizione sospensiva dell'incarico fiduciario. L'opera d'arte può essere mantenuta all'estero nella disponibilità del collezionista, ovvero in un deposito aperto anche a nome della fiduciaria (o, comunque, espressamente aperto nel suo interesse, sì che la fiduciaria assuma il diritto ad essere interpellata in caso di movimentazioni delle opere depositate, senza, tuttavia, divenire parte del contratto di deposito). In ogni caso, il depositario non potrà, quindi, consentire prelievi e/o movimentazioni delle opere d'arte senza previa comunicazione e previo con-

senso scritto della società fiduciaria.

L'incarico di amministrazione non trasferisce alla fiduciaria: (i) la proprietà, (ii) la detenzione e (iii) la titolarità dei diritti sulle opere d'arte, che restano in capo al solo fiduciante, anche in eventuali certificati, registri e cataloghi. Il fiduciante è libero di disporre del bene, salvo rispettare gli obblighi derivanti dall'incarico di comunicazione o di canalizzazione dei flussi, la cui violazione è causa di immediato scioglimento del rapporto con riacquisto in capo al fiduciante di tutti gli obblighi dichiarativi e

trattuale di amministrazione di opere d'arte.

(32) V. circolare 10/E del 13 marzo 2015. Cfr. contributo di F. Vedana, "*Voluntary Disclosure*: la detenzione all'estero dei capitali e il ruolo della fiduciaria quale sostituto d'imposta", in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 18/2015, pag. 132.

(33) D. Sgambato, "Le società fiduciarie e il contratto di amministrazione senza intestazione", in *Strumenti finanziari e*

fiscalità, n. 20/2015, pag. 61. Sulla riconducibilità dell'amministrazione fiduciaria al tipo del contratto di mandato vedi anche F. Di Maio, "Precedente giudiziario e mandato a società fiduciaria", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 4/2015, pag. 329 ss., commento alla sentenza Cass., 27 febbraio 2015, n. 4049.

(34) V. circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010.

impositivi, a decorrere dalla data di accadimento dell'ultimo presupposto impositivo per il quale la fiduciaria sia stata messa in grado di svolgere il proprio ruolo.

La peculiarità del bene oggetto di amministrazione richiede che la fiduciaria effettui pregnanti controlli anche ai fini dell'adeguata verifica imposta dalla disciplina antiriciclaggio (35). Con riferimento alle opere d'arte tali controlli - necessari anche a capire se il possesso del bene possa costituire violazione della normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - si attuano attraverso la raccolta della documentazione relativa all'opera d'arte (tra cui, in particolare, i documenti sulla provenienza della stessa, quali fatture, contratti di acquisto, certificazioni di autenticità ex art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, polizze assicurative e certificati di libera circolazione) (36), supportata dalla perizia di un esperto che certifichi il valore storico-artistico ed economico della stessa. Nella perizia è bene evidenziare se l'opera d'arte sia o meno classificabile quale bene culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ovvero se sia opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, per la quale sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale, non ancora accertato con dichiarazione del Ministero, e ciò al fine di comprendere quali possano essere i vincoli alla circolazione derivanti dalla normativa nazionale. La consegna della perizia costituisce presupposto per l'accettazione dell'incarico da parte della fiduciaria.

Il fiduciante con la sottoscrizione dell'incarico si impegna, infine, assumendo l'esclusiva responsabilità, a trasmettere annualmente, alla fiduciaria una dichiarazione di conferma del permanere nel possesso e nella disponibilità dell'opera d'arte e di conferma (o variazione) del valore indicato in perizia, e ciò in tempo utile per consentire alla fiduciaria l'adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi.

Concretamente, con il conferimento dell'incarico il fiduciante è tenuto a fare transitare ed

incassare su un conto corrente (aperto a nome della fiduciaria per conto del fiduciante, rubricato come conto di amministrazione fiduciaria) tutti i redditi e i proventi relativi alle opere oggetto di amministrazione fiduciaria (si pensi, ad esempio ai corrispettivi derivanti dai contratti di prestito per la partecipazione a mostre e esibizioni o per la vendita del bene). Nel contempo, il fiduciante deve comunicare ogni informazione relativa ai flussi reddituali e autorizzare la fiduciaria ad operare sul conto corrente anche al fine di adempiere agli obblighi impositivi e di pagamento.

La fiduciaria, oltre all'adempimento degli obblighi di natura fiscale e dichiarativa, deve incassare sul conto corrente i corrispettivi dovuti al fiduciante da terzi controparti di rapporti relativi alle opere d'arte amministrate. Inoltre, su specifico incarico del fiduciante stesso (che la fiduciaria si riserva di accettare discrezionalmente, previo conferimento di idonea provvista), la fiduciaria può regolare le spese richieste per il deposito, la custodia, il mantenimento, la protezione, il trasporto e il restauro delle opere d'arte.

In conclusione, l'incarico fiduciario di amministrazione di opere d'arte è uno strumento in grado di contemperare diverse esigenze: oltre al rispetto e al controllo istituzionale degli adempimenti fiscali, la fiduciaria diviene il supporto del fiduciante che può avvalersi di un professionista idoneo a garantire la riservatezza delle attività inerenti alle opere d'arte.

Il regime fiscale del contratto fiduciario avente per oggetto opere d'arte

Il conferimento ad una fiduciaria italiana dell'incarico di amministrazione senza consegna di opere d'arte o oggetti preziosi fisicamente detenuti dal contribuente all'estero soddisfa una delle condizioni prevista dall'art. 5-*quinquies*, comma 4 (trasferimento in Italia delle attività detenute all'estero) per ottenere alcuni benefici in termini di accertamento e sanzioni

(35) M. Longhi, "La società fiduciaria trustee e le novità in tema di antiriciclaggio", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 1/2007.

(36) A. Donati, "Autenticità, *authenticité*, *authenticity* dell'o-

pera d'arte. Diritto, mercato, prassi virtuose", in *Riv. dir. civ.*, n. 4/2015, pag. 987 ss.

da parte di chi abbia aderito alla procedura di collaborazione volontaria. In particolare:

- la riduzione a metà, anziché ad un quarto, delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (37);
- la neutralizzazione del raddoppio dei termini per l'accertamento delle violazioni di infedele o omessa dichiarazione dei redditi e per la contestazione delle violazioni riguardanti il monitoraggio fiscale (38) delle attività detenute all'estero (quadro RW) qualora le attività siano state detenute in un Paese *black list* che ha firmato un accordo di scambio di informazioni rafforzato entro il 2 marzo 2015 (Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein) o per il quale un analogo accordo sia già in vigore il 31 dicembre 2014 (Singapore, Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo, Mauritius e Corea del Sud);

- l'allineamento, negli stessi casi sopra descritti, della sanzione base per l'infedele o omessa dichiarazione dei redditi e la violazione del quadro RW allo stesso livello di quelle previste nel caso di attività detenute in Paesi collaborativi (100% delle imposte evase, maggiorato di un terzo in caso di infedele dichiarazione e 120%, maggiorato di un terzo, in caso di omes-

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Soggetti che aderiscono alla "voluntary disclosure"

Il conferimento ad una fiduciaria italiana dell'incarico di amministrazione senza consegna di opere d'arte o oggetti preziosi fisicamente detenuti dal contribuente all'estero soddisfa una delle condizioni (trasferimento in Italia delle attività detenute all'estero) per ottenere alcuni **benefici** in termini di **accertamento** e **sanzioni** da parte di chi abbia aderito alla procedura di **collaborazione volontaria**. A questi fini, l'Agenzia delle entrate ha confermato che si considerano **trasferite** in Italia anche le **attività** per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, l'**affidamento** delle **attività finanziarie e patrimoniali in gestione** o in **amministrazione** agli **intermediari residenti**, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero.

sa dichiarazione, anziché 200% nel primo caso e 240% nel secondo caso (39); 3% dei valori non dichiarati, per le violazioni del quadro RW anziché 6%) (40), cosicché, in sede di adesione all'invito al contraddittorio, viene, di fatto, applicata una sanzione del 16,67% (20% nel caso di omessa dichiarazione) per le imposte sui redditi e dello 0,5% per il quadro RW.

A questi fini, la circolare n. 10/E/2015 ha confermato che si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli

intermediari residenti, "sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi". In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero (41). La condizione che "i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o im-

(37) V. art. 5-*quiquies*, comma 4, D.L. n. 167/1990.

(38) V. art. 5-*quater*, comma 4, D.L. n. 167/1990.

(39) Ricordiamo che le nuove sanzioni amministrative attenuate previste dal D.Lgs. n. 15/2015 non si applicano alle procedure di liquidazione volontaria in corso di liquidazione. L'art. 1, comma 133 della Legge n. 208/2015, infatti dispone che "restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza".

(40) V. art. 5-*quiquies*, comma 4, D.L. n. 167/1990.

(41) La circolare 31/E, par. 4.3 precisa, inoltre, che può costituire documentazione idonea allo scopo un'attestazione rilasciata dall'intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario.

posta sostitutiva dagli intermediari stessi” deve intendersi evidentemente riferita solo alle attività finanziarie, dato che non esistono attività patrimoniali per le quali sia prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario che intervenga nella riscossione di eventuali proventi.

Del resto, una indiretta conferma è reperibile nella circolare n. 30/E/2015, risposta 4.1, in cui viene confermata la possibilità di procedere al rimpatrio giuridico di immobili nonostante, appunto, i relativi redditi non siano soggetti a ritenuta da parte dell’intermediario che intervenga nella percezione.

Il problema interpretativo sopra illustrato si pone, non soltanto ai fini della collaborazione volontaria, ma anche “a regime” quando si debba stabilire se aver affidato i beni preziosi in amministrazione ad una fiduciaria sia comportamento idoneo ad ottenere l’esonero dall’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. In proposito, infatti, si nota che l’art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990 stabilisce, nell’ultima versione vigente, che “gli obblighi di indicazione nel quadro RW non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”. Anche con riferimento a questa norma si deve concludere che la condizione che “i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi” debba intendersi evidentemente riferita solo alle attività finanziarie.

Sul piano procedurale, è in ogni caso garantita la massima trasparenza nei confronti del Fisco.

In particolare:

1) anche se la fiduciaria non ha il ruolo di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di compilare il quadro SO del Mod. 770:

- nel caso in cui sul conto corrente siano accreditate somme relative allo sfruttamento eco-

nomico o la cessione delle opere, anche se prive di rilevanza reddituale (causale “O”); la fiduciaria peraltro non è tenuta a verificare se il fiduciante è un imprenditore o un mero collezionista (si veda oltre);

- in caso di chiusura del rapporto di amministrazione fiduciaria (causale “P”).

2) la fiduciaria ha l’obbligo di comunicare all’Anagrafe dei rapporti finanziari (42) il valore delle opere che le sono state affidate in amministrazione. Si ritiene in particolare che il conferimento iniziale debba corrispondere al valore indicato in perizia che sarà fornita dal fiduciante all’apertura del rapporto, anche se non essendo i beni preziosi attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati, il valore più adatto sarebbe il costo, ove documentato (43);

3) la fiduciaria ha l’obbligo di monitorare, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 167/1990, eventuali trasferimenti da e verso l’estero a mezzo bonifico; si ritiene che il conto corrente detenuto all’estero e intestato alla fiduciaria sui cui confluiscano le entrate e le uscite inerenti all’amministrazione degli oggetti preziosi debba essere considerato, a questi fini, alla stregua di un conto detenuto presso un intermediario italiano, con l’effetto che i bonifici in entrata e in uscita che interessassero questo conto assumessero rilevanza, ai fini del monitoraggio, tutte le volte in cui il conto di provenienza o destinazione sia aperto, da chiunque, a meno che non si tratti di una fiduciaria italiana, presso una banca estera.

Si è detto che la fiduciaria non ha un ruolo di sostituto d’imposta.

Questo è un aspetto particolarmente rilevante della tipologia di contratto in esame: è il fiduciante che deve valutare se i corrispettivi che percepisce in occasione di eventuali cessioni dei beni in amministrazione fiduciaria, oppure in altre occasioni di sfruttamento economico degli stessi, siano o meno imponibili ai fini delle imposte sui redditi.

A partire dall’entrata in vigore del Testo Unico delle imposte sui redditi (1° gennaio 1988), infatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione

(42) Art. 7, D.P.R. n. 605/1973.

(43) Il costo sarebbe anche il dato più utile per l’Amministrazione finanziaria ove dovesse accertare, in caso di succes-

siva cessione del bene, l’eventuale plusvalenza imponibile ove l’operazione sia considerata rientrante in un’attività d’impresa occasionale o professionale.

di opere d'arte non sono più soggette ad imposizione per "presunzione assoluta", ma solo se la cessione avviene:

- nell'esercizio di un'impresa commerciale; o
- nell'ambito di un'attività commerciale non esercitata abitualmente.

Non rilevano le plusvalenze realizzate nell'esercizio di arti e professioni per effetto dell'art. 54, comma 2 del Testo Unico in quanto, per i professionisti, le spese relative all'acquisto di oggetti d'arte, antiquariato o collezione sono considerate spese di rappresentanza (art. 54, comma 5, del Testo Unico).

Prima del 1988 l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non era superiore a due anni, generavano - per presunzione assoluta - plusvalenze imponibili come "redditi diversi" (tassazione con aliquota marginale IRPEF) (44).

L'art. 67, lett. h) del Testo Unico rende, inoltre, imponibili, "i redditi derivanti (...) dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di (...) beni mobili (...)".

SOLUZIONI OPERATIVE

Attività commerciali non esercitate abitualmente

Le "attività commerciali non esercitate abitualmente" hanno intrinseca **natura commerciale** ai sensi dell'art. 2195 c.c., il quale contempla anche l'**attività intermediaria** nella **circolazione di beni**, ma **mancano** del requisito soggettivo dell'**abitualità** o della **professionalità** o della **imprenditorialità**, che sono sinonimi di abitualità. Deve però trattarsi di "**attività**", quindi **non** di "**atti isolati**"; deve cioè trattarsi di una "**pluralità di atti di commercio**", unificati sul piano funzionale, dall'unicità dello scopo: la realizzazione di un **risultato produttivo**. Il reddito tassabile, cioè, deve derivare pur sempre da una combinazione di atti consistenti nell'organizzazione (sia pure primitiva, ma apprezzabile) di fattori produttivi capitale e/o lavoro (non potendosi l'attività commerciale risolversi in un'opera puramente personale del soggetto) e in una sequenza di acquisti e rivendite che si manifesti in un arco di tempo definito e definibile.

È quindi rilevante trovare il confine fra l'attività del mero 'collezionista' e quella del 'mercante, anche occasionale' per il quale i beni preziosi sono oggetto di attività commerciale, sia essa svolta occasionalmente o professionalmente.

L'art. 55 del Testo Unico definisce impresa commerciale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del Codice civile (...) anche se non organizzate in forma di impresa.

Requisito imprescindibile affinché possa configurarsi l'impresa commerciale agli effetti delle imposte sui redditi è, dunque, che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (risoluzione n. 204/E/2002).

L'esercizio abituale di attività commerciale si caratterizza per la ripetitività, regolarità stabilità e sistematicità dei comportamenti economicamente rilevanti del contribuente. L'esercizio non abituale di attività commerciale ha invece i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà (45).

(44) Art. 76 del D.P.R. 597/1973 in vigore fino al 31 dicembre 1987: "Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse.

Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria:

(...)

3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

(...)"

(45) Cass., Sez. III, 18 maggio - 20 giugno 1988, n. 7153. V. anche Comm. trib. centr., Sez. 18, decisione n. 2779 del 3 aprile 2007, secondo cui, "lungi dal qualificarsi come attività di collezionista di mobili di antiquariato per uso personale, va configurata come attività avente natura di impresa commerciale quella del contribuente che, pur sorretta inizialmente dall'intento di collezionare mobili di antiquariato, si è trasformata

ed affermata come attività commerciale di immobili acquistati da case d'asta e da privati, con ogni necessario restauro, con rilevanti impieghi di capitali e con conseguenti profitti di impresa"; Cass., Sez. trib., n. 27208 del 20 dicembre 2006, riguardante il caso di un soggetto che aveva acquistato all'asta mobili d'antiquariato per lire 647.407.700 e li aveva rivenduti a persone delle quali non era in grado di fornire le generalità. A fronte di tali elementi, oltre che della circostanza della "comprovata esperienza nel campo dell'antiquariato, acquisita nel precedente svolgimento di attività commerciale" appare pienamente logica la presunzione che tale comportamento costituisca esercizio di attività commerciale, posto che l'acquisto dei beni e la loro vendita a terzi escludono l'utilizzo nell'ambito della sfera personale. Nel caso specifico è probabile che il contribuente si fosse semplicemente prestato a presentarsi in asta per conto di terzi che volevano mantenere l'anonimato, ma questa attività è stata considerata commerciale. Apparentemente poco convincente è la massima della sentenza della Cass., Sez. trib., n. 2809 del 7 febbraio 2008, secondo cui l'at-

Più complesso è tratteggiare il confine fra l'attività commerciale non esercitata abitualmente e le operazioni che non devono essere del tutto considerate "commerciali".

Le "attività commerciali non esercitate abitualmente" hanno intrinseca natura commerciale ai sensi dell'art. 2195 del Codice civile, il quale contempla anche l'attività intermediaria nella circolazione di beni, ma mancano del requisito soggettivo dell'abitudine o della professionalità o della imprenditorialità, che sono sinonimi di abitudine. Deve però trattarsi di "attività", quindi non di "atti isolati": deve cioè trattarsi di una "pluralità di atti di commercio", unificati sul piano funzionale, dall'unicità dello scopo; la realizzazione di un risultato produttivo. Il reddito tassabile, cioè, deve derivare pur sempre da una combinazione di atti consistenti nell'organizzazione (sia pure primitiva, ma apprezzabile) di fattori produttivi capitale e/o lavoro (non potendosi l'attività commerciale risolversi in un'opera puramente personale del soggetto) e in una sequenza di acquisti e rivendite che si manifesti in un arco di tempo definito e definibile (46). Pertanto, in un caso riguardante un collezionista d'auto d'epoca, la

Commissione regionale della Toscana (47) ha avuto occasione di accertare, nel fatto, che l'attività svolta dal contribuente, non essendo diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, non poteva essere qualificata attività imprenditoriale perché si era limitata al mero godimento dei beni collezionati. Il contribuente acquistava autoveicoli non per rivenderli (almeno nell'immediato) ma per potenziare la sua collezione. Egli, entro certi limiti, non seguiva criteri di "economicità". L'attività non si concretizzava in un ciclo di scambi monetari il cui obiettivo ultimo era il profitto. Al suo posto intervenivano altre gratificazioni di tipo psicologico e forti motivi di soddisfazione personale che corrispondevano alle intrinseche motivazioni del collezionista. Anche i requisiti dell'"organizzazione" e della "professionalità", tipici dell'impresa, si presentavano con caratteri attenuati. Quello delle auto d'epoca è infatti un mercato *sui generis* sul quale l'offerta, molto rarefatta, non segue un andamento prevedibile. Dal lato della domanda ciò impedisce che l'attività possa svolgersi con una certa "sistematicità" (48).

attività d'impresa non è esclusa per il fatto che il profitto (o il "lucro") conseguito dal contribuente venga da lui capitalizzato, in tutto o in parte, ed anche nella massima parte, in beni anziché in denaro. Quindi, ove un operatore economico acquisti beni e poi recuperi quanto speso attraverso la rivendita di una parte dei beni acquistati, i beni che rimangono in sue mani costituirebbero - secondo la sentenza - un'entrata attribuibile al contribuente stesso (anche se non provveda a monetizzarli). Dalla descrizione del fatto, però, ne trapela il fondamento giuridico della sentenza. Il caso riguardava un soggetto che aveva, a parere dei verificatori, svolto un'attività fiscalmente rilevante consistente nell'acquisto in lotti di oro ed altri oggetti preziosi usati dalle case d'asta, nella selezione di tali oggetti, nella successiva rivendita dei "rottami" e degli oggetti di medio valore a ditte autorizzate e, infine, nella costituzione di una scorta di beni rifugio formata dagli oggetti preziosi di maggior valore, detenuti come investimento personale. Questa operazione che, se svolta in modo "isolato" non avrebbe, si ritiene, dato luogo ad alcun rilievo, era però, nel caso concreto, svolta con carattere continuativo e non occasionale e con un rilevante "giro d'affari", da parte di un soggetto privo di altre fonti di reddito.

Per un caso analogo si veda la sentenza n. 27208 del 20 dicembre 2006. Sull'onere della prova si veda anche la sentenza della Cass., n. 3039 dell'8 febbraio 2008.

(46) Commissione trib. prov. di Pisa, Sez. I, n. 33 del 13 gennaio 2004, relativa ad un collezionista di auto d'epoca.

(47) Comm. trib. reg. Toscana, Sez. XVII, sentenza n. 101 del 22 ottobre 2005 che ha confermato sul punto la sentenza citata nella nota precedente.

(48) L'Ufficio a sostegno della sua tesi fece leva sull'art. 67, lett. i) T.U.I.R. ("redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"). Al riguardo la Commissione ha osservato che le vetture d'epoca vendute nel corso del 1996 non erano state acquistate di recente; esse si trovavano da molti anni nel patrimonio del contribuente; il loro acquisto non poteva dirsi preordinato a una successiva vendita. Si è trattato, in sostanza, della vendita isolata di oggetti facenti parte del patrimonio personale di un soggetto privato. Pertanto, secondo il Collegio, anche alla luce della mancata riproposizione nel T.U.I.R. degli artt. 76 e 80 del D.P.R. 597/1973, perde rilevanza l'ipotesi di intento speculativo sostenuta dall'Ufficio.